



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 23/09/2025, alle ore 18,00, on-line su Google Meet, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione "Amici del Liceo Agnoletti APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto 2. Varie ed eventuali

La Presidente apre la seduta e constata che sono presenti i seguenti soci:

- Silvia Baldaccini (Vicepresidente)
- Mauro Conti (Segretario)
- Paola Falsini (Presidente)
- Massimo Materassi
- Alessandra Terranova
- Nicola Poli
- Mirko Massi
- Caterina Guagni
- Paolo Fratini
- Paolo Vannini
- Giuseppina Quattrini Spalla
- Francesca Bossoli
- Alessandro Gimigliano

Sono presenti n.13 soci su n.13 totali pertanto la Presidente, in base all'Art.7 dello Statuto, dichiara valida la seduta e funge da Segretario Mauro Conti.

Successivamente la Presidente apre la discussione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto n.1 la presidente comunica di aver ricevuto dall'ufficio apposito della Città Metropolitana di Firenze una richiesta di integrazione della documentazione da noi prodotta, a seguito dell'istanza presentata per l'iscrizione al RUNTS. In particolare:

- Non è stato inserito il numero dei volontari, come prevede l'art. 8, comma 6, lett. r), del DM 106/2020
- Il nostro statuto, inoltre, presenta le seguenti irregolarità:
 - o Art. 8: come indicato all'art. 25 c. a) del Codice del Terzo Settore, la nomina degli organi sociali è un compito specifico e inderogabile dell'Assemblea dei soci, così come ribadito nell'art. 26 del CTS. Non è ammissibile dunque indicare una figura (nel vostro caso il dirigente pro tempore dell'Agnoletti o un suo sostituto) come amministratore di diritto, poiché risulterebbe, di fatto, non eletto dai soci. È necessario correggere l'articolo, indicando comunque la necessità che anche tale consigliere sia votato e scelto dai soci, per non contrastare inoltre anche con il principio di elettività delle cariche sociali e con il principio di democraticità che deve caratterizzare gli Enti del Terzo Settore.
 - o Art. 9: Indichiamo che il Presidente dell'associazione è scelto dall'Organo di amministrazione tra i propri membri, ma poco oltre nel medesimo articolo, scriviamo che il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

La presidente legge gli Art. 8 e Art.9 con le proposte di modifica.

I soci, verificato che tali modifiche risolvono le irregolarità evidenziate, approvano all'unanimità i nuovi Art. 8 e Art. 9 dello Statuto che sono di seguito riportati:

ART. 8
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- conferire ai singoli amministratori mansioni e compiti specifici;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti (di appalto, di fornitura, assicurativi, etc) inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

Qualora nel corso di un triennio venisse a cessare dalla carica un amministratore, l'Organo di Amministrazione provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti; in assenza di questo, se il numero complessivo degli amministratori risultasse inferiore a tre, sarà convocata l'assemblea dei soci per procedere alla sua nomina.

In caso contrario, l'assemblea procederà alla nomina dell'amministratore nella prima seduta utile.

Per la prima volta l'Organo di Amministrazione sarà formato da cinque amministratori nominati con l'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, inviata per e-mail almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Per la prima volta le nomine del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario amministrativo ed eventualmente anche del Tesoriere, saranno fatte in sede di atto costitutivo.



Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, a decadere della nomina fatta in sede di atto costitutivo, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di Amministrazione, Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario Amministrativo assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nel compimento degli atti di sua competenza; svolge inoltre le funzioni di Segretario dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, se non svolte da altro amministratore individuato all'occorrenza dal Presidente.

Su proposta del Presidente, l'Organo di Amministrazione potrà attribuire al Segretario determinati poteri inerenti all'amministrazione ordinaria compresi quelli di competenza del Tesoriere, qualora questo non venga nominato.

Qualora l'Organo di Amministrazione proceda a nominare tra i propri membri, il Tesoriere, a questi spetta il compito di tenere la cassa dell'associazione e quindi a incassare somme di denaro a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza nonché provvedere al pagamento di debiti e passività.

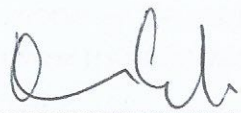
Potrà compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive ed effettuare prelievi e versamenti sui conti correnti intestati all'associazione.

Infine, il Tesoriere sovrintende la corretta tenuta della contabilità, che eventualmente potrà essere affidata a professionista esterno.

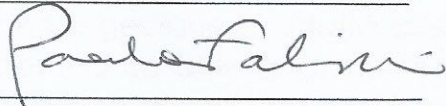
La versione integrale del nuovo Statuto è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

La seduta viene sciolta alle ore 19,00 dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



La Presidente



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 29/09/2025 AL

N. 2508 (3) ESATTEURO 200,00

IL DIRETTORE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo riguardano verso l'esterno.

Il Presidente, a decisione della nomina fatta in sede di atto costitutivo, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige l'amministrazione dell'Organismo di Amministrazione e cerca per l'adempimento del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale morte, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organismo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'Organismo di Amministrazione, Presidente, Vicepresidente, Organismo di controllo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organismo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, tenendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, o quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario Amministrativo assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nel compimento degli atti di sua competenza, svolge inoltre le funzioni di Segretario dell'Organismo di Amministrazione o dell'Assemblea del solo, se non svolge da altro amministratore individuato.

Il Segretario Amministrativo può attribuire al Segretario determinati compiti di amministrazione ordinaria, con l'eccezione di quelli di competenza del Tesoriere, qualora questi non venga nominato.

Il Segretario Amministrativo presta e richiama tra i propri membri, il Tesoriere, o distacca il compito di tenere la cassa dell'associazione e di tutti i incarichi sommi di denaro a qualsiasi titolo, l'istituzione qualsiasi nome, come vedere al pagamento di debiti e passività.

Possano compiere tutte le operazioni bancarie, anche relative all'effettuazione prelievi e versamenti sul conto corrente intestato all'associazione.

Infine, il Tesoriere sovrintende la tenuta della contabilità, che eventualmente potrà essere affidata a professionista esterno.

La versione integrale del nuovo Statuto è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

La seduta viene sciolta alle ore 19.00 dello stesso giorno in quanto nulla resta all'ordine del giorno, previa relazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Segretario

La Presidente



STATUTO

Associazione "Amici del Liceo Agnoletti APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Amici del Liceo Agnoletti APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo del dialogo tra la comunità scolastica del Liceo Agnoletti, in particolare studenti e famiglie, e tutti coloro che, a vario titolo, ne hanno fatto parte; ciò con la finalità di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità stessa e contribuire alla realizzazione di azioni che favoriscano la crescita dei ragazzi e delle ragazze sia come studenti sia come cittadini attivi e consapevoli, nella convinzione che la scuola rappresenti un ponte tra generazioni e un riferimento nel territorio per la sua crescita culturale e sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle finalità sopra indicate, l'associazione intende svolgere:

A. Promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma, sostenendo, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attività culturali, formative, artistiche, musicali, sportive e ricreative, in maniera da ampliare l'offerta formativa degli studenti che frequentano il liceo.

- B. Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, dibattiti, convegni, seminari, indagini e viaggi di cultura.
- C. Istituire premi e borse di studio da assegnare agli studenti più meritevoli.
- D. Orientare e indirizzare i giovani verso scelte e percorsi di studio e di lavoro in ambito universitario, imprenditoriale, professionale, scientifico, tecnico e culturale, avvalendosi dell'esperienza degli ex studenti dello stesso liceo, nonché dei consigli e dei suggerimenti provenienti da docenti, professionisti, imprenditori, manager che hanno operato o tuttora operano con successo, in diversi settori economici e di lavoro.
- E. Sviluppare e consolidare i rapporti di collaborazione e di amicizia tra studenti ed ex studenti, nonché nei confronti dei docenti ed ex docenti del liceo Agnoletti.
- F. Facilitare i rapporti con le imprese presenti sul territorio disposte a dare ospitalità ai giovani che intendono svolgere corsi di apprendistato.
- G. Promuovere l'integrazione del liceo con il Polo Scientifico attraverso la valorizzazione della specificità della presenza di una scuola secondaria di secondo grado in un campus universitario, sviluppando al meglio esperienze già svolte e realizzando nuove occasioni di incontro, con la finalità di far conoscere agli studenti e ai docenti del liceo la ricerca, l'offerta didattica, le iniziative di divulgazione delle comunità scientifiche presenti.
- H. Valorizzare il patrimonio del liceo (laboratori, biblioteca, altro..)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (vedi art.8) una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una breve motivazione della richiesta di associarsi (max 300 caratteri)

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (v. art. 7), che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci si suddividono nelle seguenti quattro categorie:

Soci fondatori si tratta di tutti i soggetti che hanno partecipato alla Costituzione dell'associazione ed hanno firmato l'Atto costitutivo;

Soci onorari sono coloro che con la loro attività o per la loro storia personale hanno acquisito eccezionali meriti accertati dall'Organo di Amministrazione con propria delibera;

Soci ordinari si tratta di tutti gli altri soci che hanno provveduto a iscriversi e a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Soci sostenitori sono coloro che hanno sottoscritto e versato la quota associativa per l'importo fissato dall'Organo di Amministrazione;

All'atto dell'ammissione, l'Organo di Amministrazione stabilirà a quale categoria ciascun socio apparterrà, la qualità di associato risulterà dall'iscrizione effettuata dal Segretario dell'Organo di Amministrazione nel libro soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.1 Quota associativa annuale

I soci, entro il 30 Aprile di ogni anno, sono tenuti a versare nelle casse dell'ente la quota associativa nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione per ciascuna categoria.

Per la prima volta l'importo della quota associativa sarà determinato in sede di atto costitutivo.

Ad ogni socio in regola con il pagamento della quota sarà rilasciata la tessera di riconoscimento che non è cedibile.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione anche attraverso il sito web o i canali social dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri soci.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione che comunicherà, per iscritto, al socio interessato, l'apertura del procedimento e convocherà il socio per ascoltare le sue giustificazioni.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato che potrà ricorrere, contro la decisione dell'Organo di Amministrazione, all'assemblea dei soci che delibererà con il quorum previsto per le delibere dell'assemblea straordinaria.

Nel caso in cui l'associato non abbia versato la quota associativa entro la scadenza prevista, riceverà un sollecito da parte dell'Organo di Amministrazione.

Trascorso un mese dal sollecito, l'associato decadrà automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Segretario Amministrativo;
- Il Tesoriere
- l'Organo di controllo se obbligatorio

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati o di 5 associati nel caso di un numero di associati non inferiore a 500.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, inviata per posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo e-mail che i soci hanno comunicato alla segreteria amministrativa e risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre e entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio che si aprirà il 1° gennaio successivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati in caso di ricorso dell'associato stesso;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria convocata per:

- modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati per delega.

In seconda convocazione, per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti aventi diritto di voto e le deliberazioni dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- conferire ai singoli amministratori mansioni e compiti specifici;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti (di appalto, di fornitura, assicurativi, etc) inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. Qualora nel corso di un triennio venisse a cessare dalla carica un amministratore, l'Organo di Amministrazione provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti; in assenza di questo, se il numero complessivo degli amministratori risultasse inferiore a tre, sarà convocata l'assemblea dei soci per procedere alla sua nomina. In caso contrario, l'assemblea procederà alla nomina dell'amministratore nella prima seduta utile.

Per la prima volta l'Organo di Amministrazione sarà formato da cinque amministratori nominati con l'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, inviata per e-mail almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Per la prima volta le nomine del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario amministrativo ed eventualmente anche del Tesoriere, saranno fatte in sede di atto costitutivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, a decadere della nomina fatta in sede di atto costitutivo, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di Amministrazione, Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario Amministrativo assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nel compimento degli atti di sua competenza; svolge inoltre le funzioni di Segretario dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, se non svolte da altro amministratore individuato all'occorrenza dal Presidente.

Su proposta del Presidente, l'Organo di Amministrazione potrà attribuire al Segretario determinati poteri inerenti all'amministrazione ordinaria compresi quelli di competenza del Tesoriere, qualora questo non venga nominato.

Qualora l'Organo di Amministrazione proceda a nominare tra i propri membri, il Tesoriere, a questi spetta il compito di tenere la cassa dell'associazione e quindi di incassare somme di denaro a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza nonché provvedere al pagamento di debiti e passività.

Potrà compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive ed effettuare prelievi e versamenti sui conti correnti intestati all'associazione.

Infine, il Tesoriere sovrintende la corretta tenuta della contabilità, che eventualmente potrà essere affidata a professionista esterno.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

